



Assemblea di Ambito territoriale Ottimale  
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO**  
**di applicazione del**  
**Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI)**  
**di cui alla DELIBERA ARERA n.665/17/R/IDR**



Assemblea di Ambito territoriale Ottimale  
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

## Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici di cui alla Delibera ARERA n. 665/17 (di seguito TICSII) e recepisce le disposizioni in materia, contenute nella Delibera ARERA n.609/2021 "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)".
2. Le finalità del presente Regolamento sono:
  - a. fornire le indicazioni per la corretta applicazione delle articolazioni tariffarie nell'ATO n.1 Marche Nord, mediante la definizione:
    - delle modalità e delle tempistiche di presentazione dell'autocertificazione del numero di componenti del nucleo familiare domestico residente;
    - delle modalità di classificazione delle utenze secondo le tipologie d'uso previste nel TICSII;
    - delle modalità di fatturazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di cui al Titolo IV del TICSII.
  - b. definire le modalità per gestire le modifiche e gli aggiornamenti del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestico residenti;
  - c. chiarire le modalità con le quali i gestori devono procedere alla rilevazione dei volumi scaricati e degli inquinanti presenti nei reflui industriali di cui al titolo IV del TICSII.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni.
  - **AAto n.1.** Assemblea di Ambito territoriale ottimale n.1 Marche Nord – Pesaro e Urbino;
  - **ATO n.1.** Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord – Pesaro e Urbino;
  - **Gestore.** Il soggetto operante nell'AAto n.1 che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di competenza;
  - **Numero dei componenti del nucleo familiare** (da ora **NCNF**). Numero dei componenti del nucleo familiare associato all'utenza di tipo domestico residente, diretta o indiretta;
  - **Regolamento.** Regolamento in merito all'applicazione dell'articolazione tariffaria ai sensi del TICSII di cui alla delibera ARERA n. 665/17/r/idr;
  - **TICSII.** Allegato A alla Delibera ARERA n. 665/2017/R/idr recante "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSII), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
  - **Uso domestico residente.** Tipologia di fornitura attribuita alle utenze di tipo domestico residente, dirette e indirette;



Assemblea di Ambito territoriale Ottimale  
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

- **Utenze domestiche residenti dirette.** Utenze domestiche residenti il cui intestatario della fornitura è un componente del nucleo familiare, con dimora abituale nell'unità immobiliare presso la quale è attiva l'utenza stessa;
- **Utenze domestiche residenti indirette.** Utenze associate alle unità immobiliari sottese ad una utenza raggruppata, che abbiano una tipologia d'uso assimilabile al domestico residente.

### **Art. 3 Definizione del numero dei componenti nucleo familiare (NCNF)**

1. L'articolazione tariffaria della quota variabile del servizio acquedotto basata sul NCNF è unicamente destinata alle utenze domestiche residenti dirette ed indirette.
2. Ai fini della determinazione del NCNF, si fa riferimento al concetto di "famiglia anagrafica" definito dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso come "*un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune*".
3. Il Gestore è il soggetto competente sia per la prima acquisizione del NCNF, sia per il suo aggiornamento secondo le modalità indicate negli articoli successivi al presente regolamento.
4. Ai sensi del presente Regolamento, il gestore è tenuto ad acquisire il dato del NCNF in sede di stipula del contratto ed a provvedere alla fatturazione dei consumi secondo i criteri di cui al successivo articolo 5.

### **Art.4 Criteri di fatturazione a decorrere dal 1° gennaio 2022**

1. Ai sensi della deliberazione ARERA n.665/17/R/IDR e relativo allegato A (TICSI), a decorrere dal 1° gennaio 2022 il Gestore applica alle utenze domestiche residenti la quota variabile del servizio acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti *i* di ciascuna utenza.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 alle utenze indirette, il gestore deve richiedere formalmente all'amministratore di condominio o al referente dell'utenza raggruppata l'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente.
3. Nei casi in cui il gestore non sia riuscito ad ottenere la suddetta informazione neanche a seguito di richiesta formale, applicherà la struttura dei corrispettivi sulla base del criterio pro-capite standard di cui al comma 3.4, lettera a) del TICSI, come previsto dall'art. 21.4 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.609/2021.

### **Art.5 Obblighi del Gestore ed aggiornamento dell'anagrafica delle utenze**

1. Per le utenze di cui all'art.3.1, il Gestore ha l'obbligo di indicare in bolletta, in forma chiara

- ed evidente, il NCNF associato all'utenza stessa.
2. Il Gestore è tenuto a predisporre un modulo attraverso il quale gli utenti di cui all'art.3.1 possono autocertificare il NCNF.
  3. Il Gestore riporta in ogni bolletta, in maniera evidente, e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale, un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro dell'autocertificazione, unitamente ai riferimenti per la presentazione dell'autocertificazione presso lo sportello clienti.
  4. L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dall'intestatario della fornitura per le utenze dirette. Nel caso di utenze indirette l'autodichiarazione deve essere sottoscritta dal proprietario o dal conduttore dell'unità immobiliare sottesa all'utenza raggruppata e presentata tramite l'amministratore di Condominio o il referente dell'utenza raggruppata.
  5. In caso di erronea attribuzione da parte del Gestore del NCNF, nonostante la corretta indicazione da parte dell'utente in sede di stipula di nuovo contratto/voltura/subentro, su istanza di parte, l'utenza diretta o indiretta (per il tramite dell'Amministratore di condominio o del referente dell'utenza raggruppata) può richiedere il ricalcolo degli importi fatturati a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto/voltura/subentro per l'intero periodo nel quale si riscontra l'erronea attribuzione del NCNF, con effetto dalla prima bolletta utile.
  6. Gli utenti diretti ed indiretti (per il tramite dell'Amministratore di condominio o del referente dell'utenza raggruppata) comunicano eventuali variazioni del NCNF entro 60 giorni dall'effettiva modifica. La stessa sarà presa in considerazione se non già recepita dal Gestore in occasione degli aggiornamenti periodici.
  7. Nei casi di variazione del NCNF il Gestore applicherà la quota variabile del servizio acquedotto, riparametrata in funzione di detta variazione, come segue, qualora la variazione non sia già stata recepita dal gestore stesso, mediante l'aggiornamento periodico del NCNF associato all'utenza:
    - a) a decorrere dalla data in cui è avvenuta la variazione, se la comunicazione viene presentata entro i 60 giorni dall'effettiva modifica;
    - b) a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'utenza, se la comunicazione viene presentata trascorsi i 60 giorni dall'effettiva modifica.
  8. Il Gestore è tenuto all'aggiornamento del NCNF associato a ciascuna utenza domestica residente con cadenza almeno annuale, salvo cause tecniche oggettive che impediscano l'acquisizione del dato.
  9. Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma precedente gli amministratori di condominio ovvero il referente dell'utenza raggruppata sono invitati a trasmettere al gestore di

riferimento una comunicazione annuale, secondo le tempistiche indicate dal gestore stesso, contenente la natura delle utenze sottese al punto di fornitura. Resta fermo l'obbligo per gli stessi amministratori o referenti di utenze raggruppate di comunicare al gestore la variazione delle unità immobiliari, dell'uso delle stesse e della numerosità della composizione dei nuclei familiari relativi alle unità immobiliari domestiche residenti. In mancanza di comunicazione e fino ad ulteriori variazioni, il Gestore proseguirà la fatturazione sulla base delle informazioni esistenti nei propri sistemi informatici senza che ciò costituisca elemento per successive richieste di ricalcoli retroattivi.

## **Art. 6 Verifiche delle autocertificazioni e conseguenze per errate autocertificazioni**

1. Il Gestore ha la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento, anche a campione, sulla veridicità delle informazioni dichiarate dall'utenza nelle autocertificazioni, secondo le modalità previste dalla Legge.
2. Qualora il contenuto delle autocertificazioni risultasse non conforme al vero o in caso di omissione della comunicazione entro i 60 giorni previsti all'art. 6.5, fatto salvo quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Gestore dovrà recuperare il gettito eventualmente non corrisposto per la non conforme o omessa comunicazione.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore non è tenuto a conguagliare e ristorare gli eventuali importi a favore dell'utente.

## **Art. 7 Classificazione delle utenze secondo le tipologie previste nel TICS**

1. Il Gestore, in sede di stipula di nuovo contratto/voltura/subentro, è tenuto ad assegnare all'utenza la tipologia d'uso in conformità a quelle previste nel TICS.
2. In funzione dell'effettiva tipologia d'uso, le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
  - a) residenti dirette;
  - b) residenti indirette (incluse cioè in un'utenza raggruppata);
  - c) non residenti dirette;
  - d) non residenti indirette.
3. In funzione dell'effettiva tipologia d'uso e sulla base di quanto stabilito nell'art. 8 TICS, le utenze non domestiche devono essere suddivise tra:
  - a) industriali
  - b) artigianali e commerciali;
  - c) uso agricolo e zootecnico;
  - d) uso pubblico non disalimentabile;

- e) uso pubblico disalimentabile;
  - f) altri usi.
4. Con riferimento alle utenze di cui alla lettera d) del comma 3, il Gestore è tenuto ad indicare l'eventuale sottotipologia "Antincendio".
  5. Con riferimento al complesso dell'utenze non domestiche il Gestore è infine tenuto ad indicare se queste siano dirette o indirette (incluse cioè in un'utenza raggruppata).
  6. Il Gestore ha l'obbligo di indicare in bolletta, in forma chiara ed evidente, sia la tipologia d'uso assegnata all'utenza, sia l'eventuale sottotipologia.
  7. In caso di erronea attribuzione da parte del Gestore della tipologia d'uso, nonostante la corretta indicazione dell'utente in sede di stipula del contratto/voltura/subentro, su istanza di parte, l'utenza diretta o indiretta (per il tramite dell'Amministratore di condominio o del referente dell'utenza raggruppata) può richiedere il ricalcolo degli importi fatturati per l'intero periodo nel quale si riscontra l'erronea attribuzione della tipologia d'uso.

## **Art. 8 Criteri di fatturazione dei reflui industriali di cui al Titolo IV del TICS**

1. I corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano i propri reflui in pubblica fognatura, definiti sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 del TICS, sono:
  - a. quota fissa;
  - b. quota capacità;
  - c. quota variabile.
2. I volumi ai quali si applicano le quote tariffarie di cui al comma precedente devono essere quantificati secondo quanto disposto dall'art. 27 del TICS.
3. Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto e non sia prevista un'idonea misurazione presso il punto di scarico, i volumi scaricati potranno essere misurati da contatori secondari, sulla linea idrica (acquedotto e/o altre fonti) che alimenta il ciclo produttivo aziendale, a cura e spese del titolare dello scarico industriale. Tali volumi dovranno essere comunicati al gestore, il quale procederà alle validazioni della misura comunicata. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali costituite esclusivamente da acque di prima pioggia, in assenza di misuratore di portata, i volumi scaricati verranno calcolati in funzione della superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all'anno di fatturazione di riferimento.
4. Con riferimento alla qualità degli scarichi, ai fini della determinazione degli inquinanti presenti nei reflui, il Gestore ha l'obbligo di effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche secondo quanto stabilito nell'art. 28 del TICS. Per le utenze con



Assemblea di Ambito territoriale Ottimale  
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

un volume annuo scaricato inferiore a 3.000 metri cubi il Gestore ha la facoltà di determinare gli inquinanti presenti nello scarico, necessari per il calcolo dei corrispettivi, anche utilizzando le analisi effettuate dall'utente.

5. Il Gestore è tenuto a garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica di cui al comma precedente.

#### **Art. 9 Pubblicità e comunicazione**

1. È fatto obbligo ai Gestori di pubblicare il presente regolamento e di rendere disponibili i moduli eventualmente utilizzabili ai fini dell'autocertificazione anche sul proprio sito internet.

#### **Art. 10 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dell'Assemblea dell'AAto 1.